



STATO LIBERO DEI RENAI

SCHEMA PER LA SUBCONCESSIONE TEMPORANEA PER L'EVENTO ESTIVO DENOMINATO “FESTA DELLA BIRRA DEI RENAI”

Tra:

- **L'Isola dei Renai S.p.a.**, con sede in Signa, P.za della Repubblica n. 1, P.IVA qui di seguito indicata per brevità “**SUBCONCEDENTE**”

e:

Ente/Pers./Società.....
.....qui di seguito indicato per brevità “**SUBCONCESSIONARIA**”

Premesso:

- che la subconcedente ha in concessione dal Comune di Signa (nel seguito, il Comune) la gestione dell'area del Parco dei Renai;
- che la subconcedente ha la facoltà di subconcedere le aree utilizzabili per l'evento in oggetto;
- che la subconcessionaria ha presentato la migliore offerta per l'Avviso Pubblico per la subconcessione temporanea di spazi attrezzati nel “Parco dei Renai” sito in Signa alla via dei Renai che si allega al presente atto (vedi allegato A);
- che la subconcessionaria al fine di partecipare alla procedura di cui sopra ha depositato domanda di partecipazione recante dichiarazioni ed impegni obbligatori (vedi allegato B) che le parti convengono da intendersi come facenti parte integrante e sostanziale del presente atto;
- che la subconcessionaria intende gestire le aree per lo svolgimento della manifestazione denominata genericamente “festa della birra dei Renai” presso il Parco dei Renai per il quale dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge;
- che la subconcessionaria dichiara, altresì, di ben conoscere l'atto di concessione tra il Comune di Signa (nel seguito, il Comune) e la subconcedente, obbligandosi espressamente a svolgere la propria attività nel rispetto di quanto in esso prescritto (vedi allegato D);

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

1. La subconcedente concede alla subconcessionaria che accetta, una porzione di area, all'interno del Parco dei Renai Lotto 0, per lo svolgimento dell'evento estivo denominato genericamente “festa della birra dei renai”. Detta area della superficie di circa mq. 8.000, è identificata al Catasto Terreni del Comune di Signa al

foglio 17 mappali 11, 97, 99, 114, 144, 147, 148, e 152, s.s.a., tutti per porzione. Il tutto come meglio individuato nella planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "F". Nella subconcessione oltre alle aree è compreso l'uso di parte dell'impianto elettrico del parco, di adduzione dell'acqua e dell'impianto di scarico dei reflui.

I servizi igienici saranno quelli in uso al Parco oltre a quelli chimici.

Le spese per i consumi delle utenze che saranno addebitati a parte, saranno determinate in base agli effettivi costi rilevati tramite lettura dei contatori prima dell'inizio della manifestazione ed a termine della stessa. Ove non fossero presenti contatori sarà cura del subconcessionario provvedere all'installazione.

Mentre per l'uso del sistema di scarico dovrà essere preventivamente determinato una somma forfettaria a titolo di rimborso delle spese di vuotatura della fosse biologiche esistenti.

2. E' fatto espresso divieto al subconcessionario di mutare l'attività oggetto della presente convenzione in assenza di autorizzazione scritta da parte de L'Isola dei Renai S.p.a.. Resta parimenti vietato al subconcessionario esercitare attività ulteriori e diverse da quelle oggetto della presente convenzione. E' espressamente fatto divieto di installare distributori automatici e fare pubblicità a terzi.

3. L'attività suddetta di gestione dell'area, potrà essere esercitata nei modi e nei tempi stabiliti dalle disposizioni e regolamenti pubblici in materia ed eventuali deroghe possibili dovranno essere preventivamente richieste e concordate con la subconcedente. Il subconcessionario da il proprio assenso ad almeno due eventi l'anno, organizzati dal Comune.

4. Il subconcessionario si impegna scrupolosamente:

a) ad osservare il Regolamento del Parco (Allegato E)

b) ad osservare tutti gli obblighi inerenti a previdenza, assistenza e assicurazioni sociali e contro gli infortuni degli utenti e dei dipendenti, derivanti dalle disposizioni di legge e di regolamenti in vigore, di cui è tenuto a produrre, in caso di richiesta, documentazione al subconcedente;

c) ad assicurare al proprio personale una retribuzione non inferiore a quanto stabilito dalle norme contrattuali collettive in vigore;

d) ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto servendosi esclusivamente di proprio personale (regolarmente assunto o utilizzato con regolare contratto di somministrazione) che dovrà essere qualificato e idoneo rispetto al lavoro da svolgere;

e) ad utilizzare macchinari e attrezzature rientranti nella propria disponibilità conformi alle norme di sicurezza vigenti e a mantenere tali macchine e attrezzature nelle condizioni di sicurezza;

f) ad attuare le misure di sicurezza previste dalle norme di sicurezza sul lavoro, ad informare e formare i propri dipendenti sui rischi relativi alle attività svolte ed a pretendere l'osservanza delle norme di sicurezza dai propri dipendenti;

Il subconcessionario dichiara di disporre dei mezzi e dell'organizzazione necessari per eseguire le prestazioni oggetto del contratto in conformità alle disposizioni vigenti e pertanto assume la piena responsabilità dell'operato proprio e del proprio personale.

5. E' fatto espresso divieto al subconcessionario di cedere la presente subconcessione; anche nell'ipotesi di cessione di azienda o ramo d'azienda -di subconcedere totalmente o parzialmente il servizio, di concedere a terzi il godimento dei locali e degli impianti a qualsiasi titolo, anche gratuito.

6. La durata della subconcessione temporanea è stabilita con decorrenza dal 4 luglio 2019 e verrà a cessare il 4 agosto 2019 oltre ai dieci giorni antecedenti e successivi per le operazioni di montaggio, smontaggio e pulizia ed eventuali riparazioni e/o ripristini dello stato dei luoghi. L'eventuale interruzione anticipata della concessione da parte del Comune di Signa nei confronti del subconcedente o per altre cause indipendenti dalla volontà de L'Isola dei Renai S.p.a., produrrà effetto automatico ed immediato anche nei confronti del subconcessionario, il quale non avrà titolo per rivendicazioni, pretese o riconoscimenti da parte del Comune o del subconcedente a qualsiasi titolo o di qualsiasi natura.

Il subconcedente è esonerato da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi o di inagibilità del luogo per cause indipendenti dalla propria volontà, ivi compreso effetti degli agenti atmosferici e catastrofici, come terremoti o alluvioni.

7. Il corrispettivo per la subconcessione viene fissato in Euro oltre IVA complessivi da corrispondersi in n.3 rate con scadenza rispettivamente il 4/7/2019, il 16/7/2019 ed il 15/08/2019 da corrispondersi a mezzo bonifico bancario intestato a L'Isola dei Renai S.p.a. sulle seguenti coordinate IBAN: Banco Fiorentino agenzia di Signa IT89N0832538110000000008717.

Il subconcessionario non potrà opporre eccezioni al fine di evitare il pagamento del corrispettivo e degli oneri accessori. Il mancato puntuale pagamento del canone o di altri oneri, comunque motivato, costituisce causa di messa in mora e di decadenza del presente contratto di subconcessione.

Oltre al corrispettivo di subconcessione sono a carico del subconcessionario le spese condominiali e le spese relative alle utenze e consumi di acqua, energia elettrica, lo spurgo dei pozzi neri, la tassa sui rifiuti, la sicurezza ed ogni altra spesa inerente l'ordinaria conduzione del servizio subconcesso. Il subconcedente è esonerato da ogni responsabilità in caso di interruzione dei servizi o di inagibilità del luogo per cause indipendenti dalla propria volontà. Sono altresì a carico del subconcessionario le spese di ordinaria manutenzione, mentre per le spese di straordinaria manutenzione inerenti tutte le strutture e gli impianti di proprietà del Comune di Signa si potrà intervenire previa apposita richiesta di stanziamento ed autorizzazione da presentare a L'Isola dei Renai S.p.a. Non provvedendovi, vi provvederà il subconcedente prelevandone la spesa dal deposito cauzionale che dovrà quindi essere reintegrato dal subconcessionario. Nel caso di riparazioni urgenti che importino privazioni del godimento dei beni subconcessi, il subconcessionario non avrà diritto in ogni caso ad una riduzione del canone di subconcessione.

Sono interamente a carico del subconcessionario le spese relative al servizio di pulizia, al funzionamento ed all'ordinaria manutenzione dell'area locata, alla fornitura dell'acqua, dell'energia elettrica e della sicurezza.

8. A garanzia delle obbligazioni assunte, il subconcessionario versa al subconcedente, che sottoscrivendo l'accordo ne dà quietanza, la somma di Euro infruttifera di interessi, a titolo di cauzione non imputabile in conto canone, che sarà restituita alla regolare riconsegna dei beni subconcessi.

9. Il subconcessionario si impegna ad avere tutte le autorizzazioni e tutti i permessi indicati dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività, che verrà svolta nell'area subconcessa. Il subconcessionario s'impegna a svolgere l'attività prevista nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni normative e regolamentari nonché delle prescrizioni stabilite dai necessari provvedimenti autorizzativi. Il subconcessionario manleva espressamente il subconcedente da qualsivoglia azione e/o pretesa, a qualunque titolo, avanzata da terzi. Il subconcessionario dichiara di avere stipulato idonea assicurazione per la garanzia R.C. ed inoltre per la garanzia dei danni eventualmente arrecati alle superfici e strutture concessi con il presente atto, n.

..... con la compagnia di Assicurazione, di cui copia è allegata al presente Contratto.

10. Il subconcessionario dichiara di aver visitato l'area e di averla trovata idonea allo scopo, in buono stato di manutenzione ed esente da difetti che possano influire sullo svolgimento dell'attività a cui è destinata.

Dichiara di prenderla così in consegna ad ogni effetto, esonerando espressamente il concedente da ogni responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivare all'area concessa in godimento da fatto doloso o colposo, anche di terzi, ed impegnandosi a riconsegnare l'area nelle medesime condizioni, fatto salvo il normale deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno.

11. Il subconcessionario non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del subconcedente. Quanto alle eventuali migliorie e addizioni che venissero comunque eseguite, anche con la tolleranza del subconcedente, questo avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno, poiché il subconcessionario sin d'ora fa espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi azione a norma dei principi generali dell'arricchimento. In caso contrario, il subconcessionario avrà l'obbligo, a semplice richiesta del subconcedente, anche nel corso della subconcessione, della remissione in pristino, a proprie spese.

12. Il subconcessionario non ha diritto ad alcuna indennità di avviamento al cessare del contratto e non ha diritto di prelazione in caso di vendita di qualsiasi bene o diritto subconcesso, né potrà vantare legittima alcuna aspettativa alla proroga o al rinnovo della subconcessione.

13. Il subconcedente potrà in qualunque momento ispezionare o far ispezionare i beni subconcessi.

14. Le parti concordano che la manutenzione (ordinaria e straordinaria) dell'area subconcessa nonché tutti gli eventuali oneri di adeguamento dell'area attrezzata ad ospitare attrezzatura in base a normative di legge o disposizioni amministrative – vigenti o sopravvenute – saranno a carico del Subconcessionario.

15. Le spese ed oneri del presente atto saranno divise al 50% tra subconcedente e subconcessionario.

16. L'inadempimento anche di uno solo dei patti produrrà, ipso jure, la risoluzione del contratto. La parte che si trovi nell'impossibilità di eseguire i propri obblighi in ragione di una causa di forza maggiore, si impegna a comunicare, entro tre giorni dal verificarsi di dette cause, la data in cui queste si sono manifestate e la data in cui prevedibilmente queste cesseranno di avere effetto. In ogni caso, qualora le cause di forza maggiore si protraggano per più di dieci giorni, il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo diverso accordo tra le parti.

Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i dati personali in relazione agli adempimenti connessi all'esecuzione degli accordi.

17. Qualunque modifica non può aver luogo e non può essere provata se non mediante accordo scritto.

Allegati:

- A) Avviso Pubblico;
- B) Domanda di partecipazione;
- C) Convenzione Comune di Signa – Isola dei Renai;
- D) Regolamento del Parco;
- E) Planimetria aree subconcessionate

Signa, li.....

L'Isola dei Renai S.p.a. _____

(Subconcedente)

(Subconcessionaria)